



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA -
TEMPO LIBERO

N. 226

DETERMINAZIONE

del 31 marzo 2026

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE TECNICA FIERA DI PRIMAVERA 2026 - DITTA
“G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. s.n.c.”. PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto SGARLATO DIEGO, Responsabile del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;

Premesso che, con Avviso pubblicato sul Portale Appalti & Contratti (Cod.: A00020), il Comune di Mondovì ha avviato una procedura volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla stipula di sponsorizzazione tecnica relativa ai servizi di allestimento impianti elettrici temporanei a servizio delle aree fieristiche della Fiera di Primavera 2026;

Preso atto della comunicazione pervenuta a mezzo del portale telematico, con la quale la Ditta G.R.B. di Rossi Ezio & c. s.n.c., previa specificazione del costo complessivo dell'intervento, quantificato in € 7.905,60 comprensivi di IVA, ha avanzato proposta di sponsorizzazione tecnica del valore di € 1.830,00 IVA inclusa;

Rilevato che, in ragione della sponsorizzazione tecnica suddetta, il costo complessivo che il Comune di Mondovì andrà a sostenere per la realizzazione del servizio di allestimento impianti elettrici temporanei a servizio delle aree fieristiche della Fiera di Primavera 2026 risulta pari ad € 6.075,60 Iva inclusa;

Richiamato il vigente Regolamento comunale recante la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione ed in particolare:

- l'art. 5 comma 1. punto b) il quale definisce le sponsorizzazioni “tecniche” “in cui il privato sponsor si impegna ad effettuare in favore del Comune di Mondovì determinate prestazioni, che possono consistere nell'esecuzione di lavori, ovvero nella fornitura di beni e/o servizi, ponendo tutte o parte delle necessarie spese a proprio carico e curando direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione”;
- l'art. 15 comma 3. il quale stabilisce che “qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'IVA e la fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor”;

- l'art. 15 comma 4 il quale precisa che ai fini della regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, in caso di realizzazione lavori e/o cessione gratuita di beni e/o servizi *“lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture”*;

Richiamato l'art. 11 del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate, e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/2017 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti che non è applicabile alle operazioni permutative;

Dato atto che:

- in relazione al contratto è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo Gara: BAF9E39498;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente Determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con GC 4 del 16/1/2014 e s.m.i.;
- il contraente è tenuto a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- il contraente dovrà autocertificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Richiamato l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che, a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, nonché le successive variazioni;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di procedere alla formalizzazione della sponsorizzazione tecnica con la Ditta G.R.B. di Rossi Ezio & c. s.n.c. di cui alla proposta formulata in esito all' Avviso pubblicato sul Portale Appalti & Contratti (Cod.: A00020), per un valore complessivo di € 1.830,00. (Iva compresa).
2. Di impegnare l'importo di € 1.830,00 al capitolo 1761/1 del bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.Lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: U.1.03.02.02.005.
3. Di accertare al capitolo 415/2 del Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026 l'importo di € 1.830,00 attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario E.3.01.02.01.999.
4. Di dare atto che l'art. 11 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate, e che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/2017 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti che non è applicabile alle operazioni permutative.
5. Di dare atto che, poiché il contratto di sponsorizzazione prevede una prestazione di dare o fare da parte dello sponsor, è fatto obbligo di doppia fatturazione, e pertanto lo sponsor emetterà fattura all'amministrazione del valore del servizio soggetto a IVA ed il Comune

di Mondovì emetterà fattura allo sponsor di un pari importo soggetto ad IVA per l'attività di sponsorizzazione.

6. Di dare atto, altresì, che:
 - in relazione al contratto è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo Gara: BAF9E39498;
 - a norma dell'art. 183 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
7. Di individuare quale responsabile del procedimento di spesa relativamente al capitolo sopra indicato la dipendente Federica Terreno.
8. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 31 marzo 2026

IL DIRIGENTE
SGARLATO DIEGO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

